



Comune di Rapallo
Città Metropolitana di Genova

PIANO COMMERCIALE COMUNALE



Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28 marzo 2018



CITTA' DI RAPALLO
Provincia di Genova
Rip.ne VII Gestione del Territorio

PIANO COMMERCIALE COMUNALE

- Art. 1. Introduzione alla lettura del Piano Commerciale Comunale e analisi della rete commerciale esistente
- Art. 2. Commercio al dettaglio in sede fissa. Principi generali.
- Art. 3. Disciplina urbanistica-commerciale.
- Art. 4. Centro Storico Commerciale. Zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444
- Art. 5. Strutture di vendita
- Art. 6. Norme procedurali
- Art. 7. Ampliamenti e trasferimenti
- Art. 8. Vendite promozionali
- Art. 9. Orario di attività
- Art. 10. Centri Integrati di Via
- Art. 11. Patti d'area
- Art. 12. Disposizioni obbligatorie per tutte le attività
- Art. 13. Norme transitorie e finali

1. Introduzione alla lettura del Piano Commerciale Comunale e analisi della rete commerciale esistente

Il Piano Commerciale Comunale è lo strumento settoriale di programmazione territoriale previsto dall'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 2007 n° 1 e successive modifiche e integrazioni "Testo Unico in materia di Commercio" per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, secondo gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica di cui alle deliberazioni del Consiglio Regione Liguria n. 31 del 17/12/2012, n. 31 del 18/11/2014 e n. 6 del 23/02/2016.

Il Piano Commerciale Comunale ha il fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale e all'assetto urbano, e si affianca e integra gli strumenti urbanistici con proprie norme e regole, anche di natura urbanistico-edilizia, volte alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana. In ogni caso il presente piano fa proprie tutte le indicazioni e disposizioni degli strumenti urbanistici in vigore.

Il Piano Commerciale Comunale, che riveste valore regolamentare, si concretizza con la predisposizione di criteri e indirizzi atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, tenendo conto dei principi di libertà di esercizio delle attività economiche e di quelli legati alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché di tutela e valorizzazione dei centri storici o di luoghi di particolare pregio o vulnerabilità.

La programmazione pertanto non è più basata su criteri di natura quantitativa o su contingentamenti e/o vincoli di qualsivoglia natura.

Allo stesso tempo la programmazione tiene conto delle particolarità che presenta il mercato ligure e delle caratteristiche tipiche del territorio del Comune di Rapallo. Di conseguenza, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, viene favorito l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali

L'analisi della rete commerciale mostra una preponderante concentrazione nel centro cittadino. Alla tabella 1 vi è la specifica delle principali cinque vie con riferimento alla soglia dimensionale delle superfici di vendita. La tabella 2 riporta i dati relativi alla consistenza commerciale per tipologia merceologica e soglie dimensionali di superficie di vendita. Significativo il raffronto con i dati emergenti dal Progetto Integrato di rete commerciale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 3/4/2000. Infatti dal raffronto non emergono sostanziali differenze, e pertanto i dati indicano una continuità temporale di equilibrio con il passato.

Tabella 1 Consistenza rete commerciale nelle principali 6 vie commerciali (al 31/12/2017)









Tabella 1bis Consistenza rete commerciale nell'intera città (al 31/12/2017)




Tabella 2: Stratificazione della consistenza della rete commerciale per tipologia merceologica e soglie dimensionali della superficie di vendita (rif. 31/12/2017).

		Sup. tot. (mq)	%	N° esercizi	%
Alimentare	meno di 100 mq	5328	70,2%	141	93,4%
	tra 100 e 250 mq	1056	13,9%	8	5,3%
	tra 250 e 1500 mq	1208	15,9%	2	1,3%
	tra 1500 e 2500 mq	0	0,0%	0	0,0%
	Totale	7592		151	
Non alimentare	meno di 100 mq	16659	54,0%	408	86,3%
	tra 100 e 250 mq	11551	37,4%	62	13,1%
	tra 250 e 1500 mq	2662	8,6%	3	0,6%
	tra 1500 e 2500 mq	0	0,0%	0	0,0%
	Totale	30872		473	
Miste	meno di 100 mq	1718	12,9%	36	60,0%
	tra 100 e 250 mq	1755	13,2%	11	18,3%
	tra 250 e 1500 mq	6144	46,3%	12	20,0%
	tra 1500 e 2500 mq	3666	27,6%	1	1,7%
	Totale	13283		60	

Dall'esame complessivo dei dati relativi alla rete commerciale emergono i seguenti dati:

- una sostanziale continuità con la situazione pregressa;
- l'offerta commerciale risulta prevalentemente concentrata lungo gli assi viabilistici del centro cittadino;
- il cuore della rete commerciale di Rapallo si concentra in cinque principali vie (via Mazzini, via della Libertà, Corso Mameli, Corso Matteotti, Via Venezia), nella quale è presente circa il 30% della globale superficie di vendita degli esercizi;
- le stesse vie presentano un'elevata specializzazione nel settore non alimentare;
- la dimensione media degli esercizi non alimentari è maggiore di quella degli alimentari;
- gli esercizi si concentrano nelle classi dimensionali più basse (meno di 100 mq), con valori pari a circa il 93% per gli alimentari e all'86% per i non alimentari;

Dall'esame dei dati relativi alla popolazione residente e fluttuante si rileva una sostanziale linea di continuità con l'ultimo decennio, sì che le variazioni intercorse non sono state tali da modificare le logiche insediative della popolazione e i flussi turistici.

Dalla lettura congiunta dei tematismi di rete commerciale della popolazione, nonché dalla dinamica dei consumi che, vale ribadirlo, mostra in generale e da tempo segnali di forte rallentamento, attesa la generalizzata situazione di crisi dell'economia, si evidenzia una soddisfacente offerta commerciale su tutto il territorio comunale, sia in relazione al mix di tipologie merceologiche che in riferimento al numero e al dimensionamento delle attività.

La situazione attuale, inoltre, risulta ben strutturata e dimensionata tanto in rapporto alle specifiche zone del territorio comunale che quale rapporto globale che, in un Comune con la dimensione territoriale di Rapallo, rileva significativamente per la semplicità di spostamenti e di collegamenti.

Per altro verso, si rileva una forte concentrazione dell'offerta alimentare nella zona centrale (centro storico), con un ulteriore significativo addensamento lungo le vie Mameli e della Libertà.

E' vero che la distribuzione territoriale dell'offerta non risulta del tutto coerente con quella della residenza e che vi sono situazioni di non equilibrio nel rapporto residenza/offerta in alcune zone: i più bassi valori di densità commerciale si registrano nella zona, posta a nord-ovest dell'impianto ferroviario, la quale è contemporaneamente caratterizzata da un significativo carico antropico. Ma il rilievo non appare molto significativo alla luce dell'apporto globale di offerta sopra evidenziato. Peraltro, la zona in esame è priva di localizzazioni idonee all'insediamento di strutture commerciali di maggiori dimensioni (anche considerati gli standard di parcheggio richiesti) e gravita sull'asse viabilistico di via Mameli, caratterizzato da un'alta densità di offerta commerciale.

Infine l'attuale assetto viabilistico della città che presenta una spiccata criticità dovuta alla presenza di due sole corsie per l'accesso da e per l'autostrada in corrispondenza della confluenza di via S. Anna e via Arpinati rende difficilmente proponibili iniziative commerciali tali da incrementare in misura significativa il traffico veicolare dell'arteria stradale, già completamente congestionata.

2. Commercio al dettaglio in sede fissa - Principi generali

Tutte le operazioni di apertura, trasferimento, ampliamento, accorpamento, concentrazione e comunque qualsiasi modifica di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono rispettare i vincoli previsti dalle prescrizioni normative in vigore, dalla programmazione regionale, dal presente piano, ed è comunque effettuata nel rispetto dei vincoli urbanistico-commerciali previsti dagli strumenti comunali.

Ai fini dell'applicazione della disposizioni del presente piano, richiamato l'art. 14 della L.R. n. 1/2007, si intendono:

- per commercio al dettaglio: l'attività di chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale;
- per **superficie netta di vendita (SNV)**: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;
- per **superficie totale lorda (SL)**: superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini);
- per merci speciali: quelle che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione, necessitano di aree distributive ampie, senza determinare un maggiore carico antropico della zona di insediamento - le merci speciali sono individuate all'art. 14, lett. c, della L.R. n. 1/2007;
- per pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari;
- per Centro Storico Commerciale (**CSC**) quanto individuato al punto 4 del presente Piano;
- per outlet si intende una modalità di vendita che può essere effettuata con le diverse tipologie distributive di cui all'articolo 17 della L.R. n. 1/2007 e nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3.

Gli esercizi di vendita sono classificati, secondo la L.R. 2 gennaio 2007 n. 1, in:

- **esercizi di vicinato (EV)** (art. 15, punto 1, lett.a L.R. 1/2007 – DCR 17/12/2012 n. 31) - con SNV minore o uguale a 100 mq per il settore alimentare e 150 mq per settore non alimentare nei centri storici commerciali e nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444 (zona 1-centro e zona 1 di cui al punto 3 del presente Piano) e a 250 mq nelle restanti parti del territorio comunale;
- **medie strutture di vendita (MSV)** (art. 15, punto 1, lett.b L.R. 1/2007) - con SNV compresa tra i 100 mq e i 250 mq. nei centri storici commerciali e nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444, con SNV compresa tra i 150 mq e i 250 mq nella zona 1 di cui al punto 3 del presente Piano e a 1500 mq nelle restanti parti del territorio comunale ove è ammessa;
- **grandi strutture di vendita (GSV)** (art. 15, punto 1, lett. a L.R. 1/2007) - con SNV oltre 1500 mq. - non ammesse dal Piano su tutto il territorio comunale.

La classificazione tipologica distingue inoltre gli esercizi di vendita:

- non alimentari speciali (**EVS**) (art. 14, punto 1, lett.c L.R. 1/2007);
- le aggregazioni di esercizi singoli (**AGS**) (art. 17, punto 1, lett.b L.R. 1/2007);
- i distretti commerciali tematici (**DCT**) (art. 17, punto 1, lett.c L.R. 1/2007);

- i centri commerciali (CC) (art. 17, punto 1, lett.d L.R. 1/2007);
- i parchi commerciali (PC) (art. 17, punto 1, lett.e L.R. 1/2007).

I settori merceologici sono alimentare e non alimentare.

Per esercizi alimentari, che comprendono anche gli articoli per l'igiene personale e la pulizia della Casa, si intendono:

- gli esercizi alimentari specializzati;
- gli esercizi con una SNV destinata alla commercializzazione di prodotti alimentari superiore del 10% della totale SNV nel caso di (MSV) e comunque superiore a 100 mq e superiore del 5% della totale SNV nel caso di (GSV) e comunque superiore a 250 mq.

Per esercizi non alimentari si intendono:

- gli esercizi non alimentari specializzati;
- gli esercizi con una SNV destinata alla commercializzazione di prodotti alimentari non superiore ai limiti di cui ai punti sopraindicati, rispettivamente per MSV o GSV.

Gli esercizi non alimentari "Speciali" sono quegli esercizi che commercializzano merci indicate all'art. 14 lett. c della L.R. n. 1/2007. Tale tipologia di merci non costituisce una nuovo settore merceologico, ma è stata individuata ai soli fini urbanistici, per la determinazione di uno standard di parcheggio commisurato al peso dell'utenza potenziale, e non alla SNV.

Tutta la SNV di un esercizio classificato "alimentare" è considerata come superficie alimentare e tutta la SNV di vendita di un esercizio classificato "non alimentare" è considerata come superficie non alimentare, ai soli fini della sua classificazione commerciale.

Resta ferma l'assoluta libertà e facoltà dell'operatore di attivare, sulla base delle proprie valutazioni imprenditoriali, una struttura di vendita in uno o entrambi i settori merceologici (alimentare e non alimentare), fermo restando, il rispetto dei criteri commerciali ed urbanistici comunali.

3. Disciplina urbanistico-commerciale

3.1. Criteri per gli insediamenti commerciali nel territorio comunale

L'insediamento di attività commerciali nel territorio comunale è vincolato all'osservanza delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'insediamento stesso.

Ai fini delle presenti disposizioni il territorio comunale è stato considerato come suddiviso in 5 zone.

Zona 1 – Centro storico del Capoluogo e centri storici minori o frazionali di pregio, ivi comprese le aree litoranee edificate di antico impianto e di elevata qualità e singolare valore ambientale (coacervo assimilabile ai Centri Storici di tipo B e C e ad aree di elevato valore ambientale ai sensi dell'art. 10, comma , lettera b) del D.Lgs. 114/98);

Zona 1 - centro – (CSC) Centri storici commerciali e zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444;

Zona 2 – Centro abitato consolidato corrispondente alle porzioni di territorio urbano sostanzialmente compiuto ed in cui non sono prevedibili significative modificazioni;

Zona 3 – Aree di riqualificazione urbana, corrispondenti alle parti di impianto con caratteri urbani o semiurbani entro cui sono possibili integrazioni e modifiche del sistema insediato;

Zona 4 – Versanti collinari da considerarsi di valore ambientale insediati e non insediati.

Sono individuate come **zone speciali** i centri storici commerciali individuati al punto 4 del presente piano e le zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444.

Sono considerate **zone di particolare pregio e interesse**, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) e c), della L.R. n. 1/2007, gli ambiti di cui alle zone 1 e 4, nonché gli ambiti a monte del tracciato autostradale lungo il torrente S. Pietro, soggetti a vincolo paesaggistico o paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 142, comma C, del D.Lgs. n. 42/2004, poiché ubicati a meno di 150 mt dalle sponde del torrente S. Pietro.

In tali ambiti il Comune di Rapallo non ritiene di sospendere o inibire l'apertura degli esercizi di vicinato. **Si ritiene invece esclusa la possibilità di attivazione di strutture commerciali di maggiori dimensioni**, e ciò sia per la specifica valutazione, come già analizzato al punto 1 del presente strumento, di impatto di un nuovo esercizio sull'apparato distributivo esistente, sia in assenza della possibilità di realizzare, oltre a quelle già presenti, infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, sia infine per l'impatto sul tessuto urbano anche dal punto di vista dell'ulteriore carico viario come già analizzato al punto 1. In particolare la costruzione del nuovo polo ospedaliero e il conseguente aumento in termini di viabilità non consente un ulteriore aggravio della zona.

L'unica eccezione è data dagli esercizi non alimentari speciali che non comportano commisurazione tra la superficie di vendita e il peso dell'utenza potenziale.

Gli esercizi non alimentari speciali sono limitati nella zona 1 alle tipologie "mobili con complementi di arredo" e "auto, natanti, motoveicoli".

In tutte le zone, in considerazione della strutturazione della rete commerciale del Comune di Rapallo, della sua consistenza demografica e della tipologia del territorio, **non si ritiene di prevedere la possibilità di apertura di GSV, CC e PC.**

Nella tabella che segue vengono indicate, separatamente secondo le partizioni adottate, le condizioni di insediabilità delle diverse categorie di esercizi commerciali, come definiti dalla legge (Esercizi di Vicinato EV, media struttura di vendita MSV, grandi strutture di vendita GSV, aggregazione di esercizi commerciali AGS, esercizi di vendita speciali EVS, centri commerciali CC, parchi commerciali PC. Non vengono presi in considerazione i Distretti Commerciali tematici in quanto, ai sensi della deliberazione regionale n. 31/2012, riguardano i Comuni con popolazione superiore alle 50.000 unità).

Zone per applicazione disposizioni in materia di urbanistica commerciale	Ammissibilità per apertura di nuovi esercizi commerciali
Zona 1 - Zone di particolare pregio e interesse	<p>1. EV ammessi con soglia massima di SNV pari a 100 mq per il settore alimentare e 150 mq per il settore non alimentare;</p> <p>2. EVS (Art. 14, lett. c L.R. 1/2007): ammessi con soglia massima di SNV pari a 150 mq;</p> <p>3. AGS, EVS (diversi da quelli sopra), MSV, GSV, CC, PC: non ammessi;</p>
Zona 2 - Centro Abitato consolidato	<p>1. EV, EVS, MSV, AGS: ammessi</p> <p>2. GSV, CC, PC: non ammessi</p>
Zona 3 - Aree di riqualificazione urbana	<p>1. EV, EVS, MSV, AGS: ammessi</p> <p>2. GSV, CC, PC: non ammessi</p>
Zona 4 - Territorio comunale residuo	<p>1. EV, EVS: ammessi</p> <p>2. MSV, AGS, GSV, CC, PC: non ammessi</p>
Zona 1 centro - Centri storici commerciali e zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444	<p>1. EV ammessi con soglia massima di SNV pari a 100 mq per il settore alimentare e 150 mq per il settore non alimentare</p> <p>2. EVS (Art. 14, lett. c L.R. 1/2007): ammessi con soglia massima di SNV pari a 150 mq;</p> <p>3. AGS, MSV, EVS (diversi da quelli sopra), GSV, CC, PC: non ammessi</p>

3.2. Definizione del rapporto convenzionale tra SV e SU

Il rapporto convenzionale da adottare tra la SV (superficie di vendita) parametro utilizzato dalle norme di urbanistica commerciale, e la SU (superficie utile) - parametro n° 14 del Quadro delle Definizioni Uniformi del Nuovo Regolamento Edilizio (Approvato con D.C.C. n°44 del 13/11/2017) - resta determinato in 0,80 (zero virgola ottanta).

3.3. Dotazione di parcheggi per la clientela

L'apertura di nuovi EV **non richiede** la dotazione di nuove aree di parcheggio autoveicolare.

E' prescritta una dotazione di aree di parcheggio autoveicolare per l'apertura di AGS e di MSV - alimentari e non alimentari – nella misura di **2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.**

Al riguardo si precisa che con riferimento alle modifiche apportate dalla D.C.R. n. 31 del 18/11/2014 al Paragrafo 15 della D.C.R. n. 31 del 17/12/2012, tenuto conto della specificità del territorio comunale, non si ritiene di avvalersi della facoltà di adeguare le precedenti previsioni (Piano del 2014) alle previsioni meno restrittive indicate nella DCR 31/2014;

3.4. Aree sosta e movimentazione delle merci ad uso esclusivo dell'esercizio commerciale

Non richiesto per gli EV e per gli EVS.

Per le AGS e le MSV è prescritta una dotazione di aree sosta e movimentazione merci ad esclusivo uso dell'esercizio commerciale, separate dalle aree di parcheggio autoveicolare per i clienti, nella misura di 50 mq e numero due posti per mezzi pesanti.

3.5. Verifica sull'impatto viabilistico

Non richiesto per gli EV e per gli EVS.

Per le AGS e MSV è prescritta una verifica di impatto sulla viabilità, che comprende la verifica di impatto a livello di rete e la verifica delle puntuali condizioni di accessibilità.

Il Comune, previo parere del servizio di polizia urbana, ed in relazione agli esiti di tale verifica, potrà subordinare l'approvazione del progetto a specifiche condizioni.

3.6. Requisiti qualitativi

Si richiamano i requisiti qualitativi di prestazione specifici previsti dalle deliberazioni di Consiglio Regionale n° 31 del 17/12/2012/2012, n° 31 del 18/11/2014 e n° 6 del 23/02/2016.

3.7. Requisiti igienici degli esercizi commerciali

I requisiti igienici dei locali destinati a svolgimento delle attività commerciali sono quelli previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale approva con Deliberazione di Consiglio n° 44 del 13 novembre 2017.

Su conforme parere del competente servizio della ASL è ammesso, in caso di pregressa localizzazione dell'esercizio entro edifici esistenti ed in presenza di condizionamenti non eliminabili derivanti dai caratteri costruttivi e paesistici dell'edificio stesso, derogare dai requisiti relativi alla altezza interna minima ed alla dimensione dei locali di servizio, alla condizione che vengano adottati apprestamenti tecnici atti a conseguire, a giudizio dell'ASL, sufficienti condizioni per la funzionalità dell'esercizio rispetto agli usi previsti.

4. Centro Storico Commerciale – Zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444

4.1. Individuazione e perimetrazione dei CSC.

Le tipologie di CSC di potenziale interesse per la città di Rapallo sono due:

1. nucleo storico commerciale che presenti congiuntamente un tessuto urbano ed edilizio interno dotato di un elevato grado di omogeneità e localizzato in corrispondenza dei nuclei originari delle aree urbane circostanti e caratterizzati da forte concentrazione di esercizi commerciali tradizionali, con attrattività a largo raggio, organizzati in percorsi continui;
2. piccoli nuclei di particolare pregio storico, artistico, ambientale suscettibili di valorizzazione turistica anche attraverso l'inserimento di attività commerciali ed artigianali coerenti.

La perimetrazione del CSC di cui al punto 1 è definita come coincidente con il nucleo commerciale storico di Rapallo, delimitato nel tratto a mare della cinta ferroviaria e tra i fiumi Boate e S. Francesco e nella fascia costiera dell'abitato di San Michele di Pagana, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente piano per formarne parte integrante e sostanziale (**Zona 1 - centro**).

In tale ambito infatti si verificano le condizioni nelle quali si ravvisa un nucleo commerciale storico, da un lato caratterizzato da un tessuto urbano ed edilizio dotato di un elevato grado di omogeneità e localizzato in corrispondenza dei nuclei originari delle aree urbane circostanti, e dall'altro lato dotato di forte concentrazione di esercizi commerciali tradizionali, con attrattività a largo raggio, organizzati in percorsi continui; quest'ultima condizione risulta soddisfatta in considerazione dell'elevata densità di offerta commerciale nell'area.

E' individuato inoltre un CSC di cui al punto 2. coincidente con il tratto a mare della frazione di S. Michele, e come meglio individuato nella planimetria allegata al presente piano per formarne parte integrante e sostanziale. Tale nucleo riveste un significativo pregio come tale naturalmente votato alla continuità e al mantenimento, evitando interventi che ne snaturino o depauperino il valore (**Zona 1 - centro**).

4.2. Disciplina dei Centri Storici Commerciali (CSC) e delle zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444.

Nei CSC e nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444 gli EV sono ammessi con soglia massima di SNV pari a 100 mq.

Nei CSC e nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444 sono ammessi gli EVS (Art. 14, lett. c L.R. 1/2007);

Nei CSC e nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444 è fatto divieto di apertura, ampliamento, concentrazione, accorpamento e trasferimento di medie strutture di vendita (MSV) sia alimentari che non alimentari, di grandi strutture di vendita (GSV) sia alimentari che non alimentari, di aggregazione di esercizi (AGS), di distretti commerciali tematici (DCT), centri commerciali (CC) e parchi commerciali (PC).

Ai fini del presente piano nei CSC e nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444 non sono ammessi esercizi che non siano di specifica settorialità.

Anche per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 (Decreto Madia) all'interno del CSC per le nuove aperture di esercizi, ad esclusione degli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore del presente piano, non sono ammessi i seguenti generi merceologici e le seguenti tipologie di attività:

- motori di qualsiasi tipo e genere e relativi ricambi e accessori;
- articoli funerari;

- materiali per l'edilizia (lettera c, punto c. art. 14 L.R. 1/2007);
- legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari (lettera c, punto d. art. 14 L.R. 1/2007);
- sexi-shop o attività che vendono materiale erotico o pornografico;
- commercio di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- sono vietate le seguenti attività, anche se svolte in forma artigianale, che non valorizzano e non promuovono la qualità e la tipicità del Centro Storico Commerciale: tipo kebab, compro oro, phone center, money transfer, negozi con vendita prevalente di paccottiglia e/o chincaglieria;
- centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica o centro fisioterapico.

Il divieto opera sia come estensione attività da parte di esercizi esistenti che da parte di esercizio di nuova apertura *tout court* – e pertanto fatto salvo il caso di attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente atto.

5. Strutture di vendita

5.1. Aggregazioni di esercizi singoli

Per aggregazioni di esercizi singoli (AGS) si intende un insieme di nuovi esercizi (sono, pertanto, escluse le ipotesi di accorpamento, concentrazione o trasferimento che possono dare vita ad una aggregazione funzionale) che, per opportunità di natura edilizia, sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture o servizi comuni, pur mantenendo, ai fini amministrativi, il carattere di esercizi singoli.

Tali aggregazioni:

- sono ammesse nelle Zone 2 e 3 di cui all'art. 3 del presente Piano;
- devono essere costituite esclusivamente da esercizi di vicinato singoli;
- la superficie totale non può superare i 1500 mq;
- devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla programmazione regionale, nonché dal presente Piano Commerciale Comunale.

Le singole S.C.I.A. di cui all'articolo 18 del TUC, relative agli esercizi di vicinato singoli componenti l'aggregazione, non possono essere unificate in un'unica autorizzazione.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte dell'aggregazione di esercizi singoli e, parimenti, non sono consentiti trasferimenti, accorpamenti o concentrazioni di esercizi già esistenti all'interno dell'aggregazione di esercizi singoli.

5.2. Altre strutture di vendita

In tutto il territorio comunale non è ammesso l'insediamento di nuove GSV, CC e PC.

5.3. Outlet

Richiamata la deliberazione di Consiglio Regionale n. 31/2012, per Outlet si intende:

- la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;
- la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della

vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.

La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet e nella relativa pubblicità.

Nei casi di vendita in outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate.

Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti in outlet deve essere inferiore di almeno il 20% rispetto al normale prezzo medio di vendita.

Alla vendita in outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali, di cui alla L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che sono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.

5.4. Temporary shops

Richiamata la deliberazione di Consiglio Regionale n. 31/2012, per negozi temporanei o temporary shop si intendono le attività commerciali che offrono prodotti specifici, **aperte per un periodo di tempo limitato non inferiore a 1 mese né superiore a 4 mesi** e/o in occasione di fiere, manifestazioni, mercati, convegni e/o dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare, per la durata dell'evento medesimo.

L'attività può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d'uso commerciale. E' vietato l'esercizio dell'attività in locali a destinazione non commerciale.

L'attività non può essere svolta dalla stessa impresa per più di una volta nell'arco dell'anno nello stesso locale.

Non può essere superata la superficie di un esercizio di vicinato.

Non sono ammessi i temporary corner, ovvero l'inserimento di un temporary shop in altra attività commerciale già operante.

L'attività non può essere svolta nei locali in cui era già stata esercitata un'attività commerciale sospesa.

L'apertura di un negozio temporaneo è subordinata alle norme procedurali di cui al punto 7 del presente Piano.

6. Norme procedurali.

Per gli esercizi di vicinato (EV, EVS) e le medie strutture di vendita (MSV), il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi ed i riferimenti normativi vengono individuati, per ciascuna tipologia di esercizio dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, Tabella A punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (riforma Madia).

6.1. procedimento per esercizi di vicinato (EV - EVS)

L'Apertura, il Trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione degli Esercizi di vicinato nel **settore non alimentare** sono disciplinati dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, **Tabella A punto 1.1.**

L'Apertura, il Trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione degli Esercizi di vicinato nel **settore alimentare** sono disciplinati dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, **Tabella A punto 1.2.**

Nella SCIA il soggetto interessato dichiara ai sensi dei cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007 e s. m. ed i.;
- b) di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso ed inquinamento acustico;
- c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie lorda (SL) e la superficie netta di vendita (SNV) dell'esercizio;
- d) per l'apertura di attività nei CSC il richiedente deve allegare un elenco con la specifica delle merci che verranno poste in vendita o dell'attività che verrà svolta.

Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, **nel termine di 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della SCIA (Legge 07/09/1990 n. 241, art. 19), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Negli Esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

6.2. procedimento per medie strutture di vendita (MSV)

L'Apertura, il Trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione delle Medie Strutture di Vendita nel **settore non alimentare** sono disciplinati dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, **Tabella A punto 1.3.**

L'Apertura, il Trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione delle Medie Strutture di Vendita nel **settore alimentare** sono disciplinati dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, **Tabella A punto 1.4.**

Nella domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP telematico) il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007 e s. m. ed i.;
- b) di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti

edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed inquinamento acustico, salvo i casi di cui all'ultimo capoverso;

c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

La domanda deve essere corredata anche da autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

Decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda avente ad oggetto il conseguimento soltanto dell'autorizzazione commerciale, senza che lo Sportello unico abbia comunicato il provvedimento di diniego, essa si intende accolta.

L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Ove per l'insediamento di una Media Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abilitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonché la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le procedure ed i termini di cui alla L.R. 5 aprile 2012 n. 10.

6.3. Subingressi

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Il subingresso è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, Tabella A Sezione 1 – Attività Commerciali o assimilabili.

L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007.

La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal Comune:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.

In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 41/2007, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

6.4. Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

E' ammesso l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due attività

in questione. Ne consegue che nel caso in questione si applicano all'intera superficie le disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche nel caso di grandi superfici di vendita.

Si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione di Consiglio Regione Liguria n. 31/2012.

7. Ampliamenti e trasferimenti

7.1. Principi generali

Tutte le operazioni di concentrazione o accorpamento non creano nuova superficie di vendita.

Resta inteso che i limiti massimi di superficie per la classificazione di tipologia di esercizio, ai fini dell'applicazione dei successivi paragrafi, sono quelli stabiliti dal presente Piano e dalle norme in esso richiamate, in caso siano inferiori a quelli regionali.

7.2. Disposizioni sul trasferimento di esercizi commerciali

Il trasferimento di EV dall'esterno verso la Zona 1 – centro (CSC) è ammesso esclusivamente nei limiti di una SNV non superiore a mq. 100.

Il trasferimento di EV dall'esterno verso la Zona 1 è ammesso esclusivamente nei limiti di una SNV non superiore a mq. 100 per il settore alimentare e 150 mq per il settore non alimentare.

Il trasferimento di MSV all'interno della stessa zona è sempre ammesso mantenendo la superficie di vendita già autorizzata.

Entro tali limiti non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui ai Paragrafi 4 e 5 della Deliberazione di Consiglio Regionale Liguria n. 31/2012 e s. m. ed i., né il rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

7.3. Disposizioni sull'ampliamento degli esercizi commerciali esistenti

Gli Esercizi di vicinato possono ampliarsi, in conformità alle disposizioni urbanistico-edilizie, sino al raggiungimento della soglia massima di SV prevista per la zona entro cui si trovano.

Gli ampliamenti sono soggetti al rispetto di tutti i requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5 della Deliberazione di Consiglio Regionale Liguria n. 31/2012, nonché al rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

7.4. Ampliamento della superficie di vendita del 20% e del 10%

In tutte le zone del territorio comunale è consentito l'ampliamento in loco di tutti gli esercizi di vendita già esistenti da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della programmazione regionale, per una sola volta nell'ambito di vigenza della presente programmazione:

- entro il limite del 20% della superficie autorizzata per gli esercizi collocati all'interno del Centro Storico Commerciale e zone omogenee A di cui al D.M. 2/4/1968, n. 1444;
- entro il limite del 10% della superficie autorizzata e comunque fino a un limite massimo di ampliamento di 1000 mq di SNV per gli esercizi collocati nel restante ambito territoriale del Comune.

L'esercizio che si amplia non deve comunque superare il limite dimensionale corrispondente alla sua tipologia.

Entro tali limiti non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui ai Paragrafi 4 e 5 della Deliberazione di Consiglio Regionale Liguria n. 31/2012, né il rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.

Tale modalità di ampliamento è alternativo alle procedure di ampliamento di cui al punto precedente.

8. Vendite promozionali

L'art. 113 della L.R. n. 1/2007 disciplina le vendite promozionali.

Al fine di tutelare da un lato la trasparenza verso i consumatori, che difficilmente sono in grado di distinguere i saldi dalle promozioni, data anche la genericità sulle formule adottate, e al fine dall'altro lato di garantire la corretta concorrenza tra gli operatori commerciali, si precisa quanto segue:

- le presenti regole sulle vendite promozionali riguardano i generi merceologici oggetto delle vendite di fine stagione o saldi, vale a dire i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- resta nella piena libertà dell'esercente la possibilità di effettuare vendite promozionali per tutti gli altri generi merceologici;
- rientra nella tipologia delle vendite promozionali qualsiasi tipo di vendita diversa dai saldi o dalle liquidazioni, con la quale, utilizzando anche le dizioni più fantasiose, si presentano al pubblico articoli a prezzi scontati.

Il facsimile di cartello che deve essere esposto dagli operatori commerciali è riportato nella deliberazione C.C. Liguria n. 31/2012.

9. Orario di attività

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati liberamente dagli esercenti, nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Ai sensi della deliberazione di C.C. Liguria n. 31/2012 non trova più applicazione l'art. 115 della L.R.n. 1/2007.

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio possono restare aperti, anche in maniera continuativa, tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi.

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio hanno facoltà di derogare alla chiusura festiva, alla chiusura infrasettimanale e al turno di chiusura settimanale.

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio hanno facoltà di derogare alla chiusura festiva anche nei giorni 1° maggio, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio.

Gli esercenti devono pubblicizzare l'orario scelto mediante esposizione di apposito cartello ben visibile anche dall'esterno.

10. Centri integrati di via

Il Comune di Rapallo, visto il Capo XIV della L.R. n. 1/2007 e s.m.i., promuove e favorisce l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in Centri Integrati di Via (CIV), con i quali operare al fine di favorire il miglioramento delle imprese, l'innovazione della rete distributiva e la qualificazione del territorio.

La delimitazione territoriale di centri integrati di via non può sovrapporsi.

Richiamato anche il DOCUP Ob. 2 (1997/1999) Azione 3.5 “Infrastrutture per la riattivazione dei centri urbani”, riconosce e recepisce pienamente l'importante ruolo del Centro Integrato di Via “CIVediamo a Rapallo”.

Il Comune di Rapallo prevede la possibilità di siglare un protocollo d'intesa con il Centro Integrato di Via “CIVediamo a Rapallo” con il quale individuare compiti reciproci, misure di sostegno e procedure semplificate volte a traguardare l'obiettivo condiviso di migliorare l'attrattività di Rapallo attraverso azioni di animazione economica e di miglioramento della vivibilità.

11. Patti d'area

Il Comune di Rapallo recepisce lo strumento dei “Patti d'area” (o “Contratti di quartiere”).

I Patti d'area vengono stipulati tra Regione, Comune, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, Consorzi di imprese e Proprietari degli immobili collocati nei centri storici.

I Patti d'area si incentrano sulle seguenti tematiche:

- vengono escluse alcune tipologie merceologiche e ne vengono sostenute altre (ad esempio: presenza di troppi phone center o negozi di telefonia ecc.) ovvero si incentiva e facilita l'entrata di alcune merceologie e se ne rende difficoltosa quella di altre sulla base di criteri prettamente qualitativi e definiti attraverso piani di sviluppo con l'obiettivo di concentrare imprese economiche e fisiche, capaci di fornire maggior attrazione al territorio e assolutamente in linea con i recenti principi di liberalizzazione;
- viene facilitata l'apertura di soli esercizi di vicinato;
- si condividono accordi di offerta di mix commerciale;
- vengono acquisiti dei piani terra per un'offerta di mix commerciale e di servizi;
- si organizzano con i privati la presenza di marchi diversificati grazie alla conoscenza del mercato e dei vari marchi presenti;
- vengono concordati canoni di affitto ridotti per almeno 5 anni;
- l'esercente che beneficia di tali facilitazioni si impegna a ristrutturare i locali;
- vengono studiate modalità e procedure per compensare i proprietari dei locali del canone ridotto, quali eventualmente e ad esempio una riduzione delle imposte locali o degli oneri urbanistici;
- si può prevedere una programmazione anche a tema e per singole aree;
- si possono assegnare eventuali finanziamenti regionali e/o comunitari qualora si rendessero disponibili le relative risorse.

12. Disposizioni obbligatorie per tutte le attività consentite.

Al fine di tutelare lo sviluppo, la qualità, il decoro urbano, la tutela della salute e la bellezza del territorio comunale si dispone quanto segue con riferimento agli esercizi ed alle attività commerciali dell'intero territorio.

1. L'allestimento delle vetrine delle attività e la complessiva immagine dell'esercizio devono essere conformi alle disposizioni dei regolamenti comunali (edilizio, di polizia urbana e dei dehors).
2. I prodotti alimentari esposti per la vendita all'interno ed all'esterno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli apposti scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra.

3. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
4. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è fatto obbligo ai titolari delle attività, ancorchè non ancora attivate o momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, di custodire e mantenere puliti tutti gli spazi ed i luoghi contigui e vicini agli esercizi ed alle eventuali aree in concessione entro un raggio di 3 metri, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare: carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori dei locali.
5. Mantenere l'allestimento delle aree pubbliche in concessione come previsto nel relativo atto evitando l'accatastamento degli arredi e l'inserimento di ulteriori elementi non autorizzati.
6. Provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine e degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande.
7. Assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela.
8. Mantenere in buono stato di manutenzione e funzionanti le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse ed i relativi supporti.
9. Mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottura.
10. Impegnarsi ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere il livello del rumore nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle ore serali o notturne, evitando ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.
11. Per i locali sfitti si prescrive l'oscuramento delle vetrine nel rispetto del decoro estetico della via, la rimozione delle insegne degli esercizi cessati, la pulizia continuativa delle vetrine e degli spazi esterni limitrofi.

13. Norme transitorie e finali.

Le violazioni alle prescrizioni e divieti del presente piano sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s. m. ed i.

Il presente Piano entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sostituisce il Piano pregresso approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 11/03/2014.

Il presente Piano ha validità di quattro anni.